



MARCO INFUSINO

Dottore in Giurisprudenza – Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

LA PARTE “OSCURA” DELL’AVVOCATO: BREVI NOTE A MARGINE DI UN PROBLEMA ANCORA IRRISOLTO

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *La figura dell’avvocato: cenni storici.* – 3. *Il problema della poca chiarezza degli atti defensionali.* – 4. *Osservazioni conclusive.*

1. – «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento». La celebre formula d’impegno, scolpita nell’art. 8 della l. n. 247 del 2012¹ (legge che, com’è noto, ha introdotto una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense mediante la riforma di plurimi aspetti che vanno dalla deontologia alle specializzazioni, dall’esercizio in forma associata e delle società tra avvocati al tema dei compensi) e pronunciata in modo solenne prima dell’inizio dell’attività lavorativa dinanzi ai colleghi che presiedono il Consiglio dell’Ordine professionale, rappresenta plasticamente il simbolo della ricerca di giustizia e di difesa della dignità della persona cui deve ispirarsi l’avvocato che si appresta a operare all’interno della compagine processuale.

Trattasi, a ben vedere, di un rituale di capitale importanza, assai sintomatico dell’alta funzione e del valore sociale che l’ordinamento riconosce e attribuisce alla classe forense, definita senza veli e reticenze da taluna dottrina come una vera e propria “casta”, ovvero sia come una peculiare categoria di persone particolarmente protette e tutelate. Ad dirittura tra gli stessi avvocati c’è chi come Raffaele Plenteda, giusto per fare un esem-

¹ La citata legge di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 il 18 gennaio 2013 ed è entrata in vigore il 2 febbraio 2013.



pio, discorre di una tendenza tipicamente italiana a proteggere eccessivamente specifiche categorie di professioni, rilevando come una siffatta propensione «[...] rappresenta senza dubbio uno dei principali fattori che, storicamente, hanno ritardato l'affermazione di un'idea di responsabilizzazione degli avvocati»².

Ma chi è davvero l'avvocato? È un interrogativo cui, almeno a mio giudizio, è difficile trovare una risposta unitaria.

Tuttavia, a prescindere dalle varie definizioni che se ne possono dare, non mi sembra di peccare di esagerazione nel dire che, quantunque lo stesso Papa Paolo VI mettesse in luce che l'attività dell'avvocato, «[...] in quanto si esplica in un rapporto di diretta collaborazione con l'amministrazione della giustizia, ha un'importanza fondamentale nella vita della collettività, perché appunto coopera con il fine ultimo di salvaguardare i diritti dei cittadini, e di garantire l'ordinato sviluppo della società nella libertà e nella giustizia di tutti»³, è innegabile che, malgrado l'assiomatico prestigio che per decenni ha avvolto il settore dell'avvocatura, il professionista del foro, argutamente etichettato come «l'operatore del casello per il pedaggio dal quale chiunque in cerca di giustizia deve passare»⁴, abbia perduto molto del suo *appeal*⁵, complice l'inadeguata preparazione mostrata nel corso dell'esecuzione del mandato e la sempre più problematica gestione del rapporto con il cliente.

D'altronde, la riprova di questo calo di fascino per il mestiere del patrocinante è facilmente riscontrabile nel costante e progressivo aumento di domande risarcitorie nei confronti del proprio difensore, al quale molto spesso si contesta – all'esito di una controversia giudiziale tra le parti – un'insufficienza prestazionale che ha prodotto risultati al disotto delle attese⁶.

²R. PLENTEDA, *La responsabilità dell'avvocato*, Giuffrè, Milano, 2012, 5.

³Cfr. PAOLO IV, *Discorso del Santo Padre Paolo VI ai partecipanti all'VIII Congresso Internazionale dei giovani avvocati. Giovedì, 24 settembre 1970*, in www.vatican.va.

⁴L'espressione metaforica è stata utilizzata dalla giornalista americana Jane Bryant Quinn.

⁵R. DI GIROLAMO, *La professione dell'avvocato. Etica e giustizia, le sfide della professione forense e il suo contributo al bene comune*, in www.gliscritti.it, il quale sottolinea come «[...] oggi alla figura dell'avvocato è data quasi sempre una accezione sostanzialmente negativa. Sempre più di frequente ci troviamo di fronte ad episodi di cronaca giudiziaria che vedono coinvolti (quando non addirittura protagonisti) gli avvocati, le cui nomee e reputazione sono sempre più deteriorate ed involgarite dinanzi alla pubblica opinione, che [...] si sta (purtroppo) abituando a vedere nell'avvocato una figura apparentemente deleteria, come a dire: se c'è un avvocato, allora c'è qualcosa che non va, di losco, o quantomeno di indefinito...».

⁶Significativo, sul punto, è il pensiero di A. SANTAMARIA, *Un requiem per gli avvocati?*, in www.adapt.it, 2, il quale mette in evidenza che «le criticità della classe forense non devono essere ricercate esclusivamente in fattori esterni, ma le responsabilità intrinseche alla categoria stessa sono evidenti. È man-

JUS CIVILE



La comprensione delle ragioni che hanno fatto sprofondare il mondo della professione forense in un'inarrestabile spirale negativa richiederebbe un inquadramento del ruolo dell'avvocato in un'ottica sistematica, per poi stabilire in quale cornice debba iscriversi la sua attività difensiva affinché possa non essergli addebitata alcuna forma di responsabilità. È evidente che, alla luce di tali considerazioni, sarebbe opportuna una riflessione più ampia e approfondita che non è possibile sviluppare in questa sede. Mi limito, perciò, a stare in superficie, indagando, per quel che è possibile e senza alcuna pretesa di esaustività, uno dei motivi per cui l'avvocato rischi seriamente di rimanere imbrigliato nelle maglie del suo stesso operato.

2. – Comincio osservando che già da un punto di vista squisitamente semantico il termine avvocato⁷, che deriva dal latino *advocatus*, participio passato del verbo *advocare*, ovvero sia chiamare in soccorso, evoca l'immagine di un soggetto che presta il suo ausilio ad altro soggetto ed è proprio sulla base di tale rappresentazione che nella fase più antica della storia di Roma un siffatto incarico fu demandato unicamente a coloro i quali fossero considerati in grado di fornire adeguata assistenza ai privati cittadini: nobili e aristocratici provvisti di raffinata sapienza ed essenzialmente riconducibili al ceto sacerdotale⁸. In altre parole, si credeva che il diritto fosse prerogativa assoluta dei pontifi-

cata, infatti, la capacità di adattarsi ai nuovi stimoli forniti dal mercato e dalle richieste della clientela che, privilegiando adesso "figure più agili" per l'attività di consulenza e assistenza contrattuale, preferisce rivolgersi all'avvocato solo per il settore giurisdizionale in virtù "dell'aleatorietà e del carico di spese" connaturate alla professione forense». In tal senso si veda anche G. P. PRANDSTRALLER, *Avvocati: il canto funebre della professione*, in *Corriere della Sera. Nuvola.it*, il quale, parlando della professione dell'avvocato, constata «la profonda depressione e il preoccupante impoverimento».

⁷ A tale proposito si segnalano, tra gli altri, i contributi di M. LA TORRE, *Deontologia*, in M. LA TORRE E G. ZANETTI, *Altri seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2010, 85-109; ID., *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2002; A. ROMEO, *Legalità, giustizia e deontologia. La funzione degli avvocati tra giustizia sostanziale ed etica professionale*, in *Ordines. Per un sapere interdisciplinare nelle istituzioni europee*, 2, 2015, 234-297; ID., *Deontologia e teoria del diritto. L'avvocato nel dibattito giusfilosofico contemporaneo*, Edas, 2015; R. DANOVÌ, *L'immagine dell'avvocato e il suo riflesso*, Giuffrè, Milano, 1995, 5, il quale, facendo ricorso alla nota citazione del Desmarest secondo cui «il primo uomo il quale difese il suo simile contro l'ingiustizia, la violenza o la frode, con l'influenza della ragione e della parola, quegli fu il primo avvocato», reputa che l'origine dell'avvocatura risalga alla notte dei tempi, poiché «ovunque vi sono stati uomini vi sono stati per necessità avvocati». Così G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico*, I, Favale, Torino, 1816, 153.

⁸ Per una ricostruzione storica della figura dell'avvocato si vedano, tra gli altri, i contributi di: A. PIETRANTONI, *Gli avvocati di Roma antica*, Bologna, 1990; A. SCHIAVONE, *Storia giuridica di Roma*, Giappichelli, Torino, 2016, 24 ss.; C. CORBO, *La figura dell'advocatus nella cultura giuridica romana*, in *www.rivista.ssef.it*, 1-10; P. FIORELLI, *Avvocati (storia)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 646; M. BRETONNE,

JUS CIVILE



ces, i quali «non intervenivano solo là dove, in qualche modo, l'agire degli uomini toccava la sfera del sacro», ma, «intervenivano, come interpreti e consiglieri, in ogni zona o angolo della vita giuridica»⁹. I membri del collegio pontificale, stante il rapporto di reciproca dipendenza tra il mondo dello *ius* e quello religioso, erano, quindi, considerati, come rammentava il grammatico Festo, «*iudex atque arbiter rerum divinarum humanarumque*», cioè giudice e arbitro di ogni questione sia religiosa che profana¹⁰.

La produzione storiografica di età augustea¹¹ consente, poi, di evidenziare come il loro ufficio si svolgesse in forma rigorosamente segreta tramite la dazione dei cosiddetti *responsa*, ovvero risposte orali alle *consultationes* private per mezzo delle quali si indicava quale fosse il comportamento più opportuno da tenere nel caso proposto.

Efficace, in tal senso, mi pare la ricostruzione di Aldo Schiavone quando dà conto di come si trattasse di «Una cultura orale tanto impregnata di ritualità magico-religiosa, che [...], tendeva inevitabilmente a un accentuato concentrarsi sul suono di parole la cui corretta pronuncia dava potenza, come vere e proprie formule magiche: gli studiosi scrivono a questo proposito del carattere “formulaico” di simili saperi – di conoscenze cioè che si esaurivano nella ripetizione di formule stereotipe – e di valore “performativo” del linguaggio adoperato (un linguaggio cioè che si sostituiva alla realtà, piuttosto che descriverla soltanto)»¹².

Tuttavia, l'affermazione di una crescente laicizzazione del diritto portò, ben presto, all'idea che la *scientia iuris* non potesse costituire appannaggio esclusivo degli strati più alti della società, ma dovesse, viceversa, sedimentarsi anche nelle fasce meno elevate della popolazione. Nacquero, in questo modo, le diverse figure del giureconsulto¹³ – il quale corrisponde approssimativamente all'odierno giurista – e dell'avvocato.

Il primo, a differenza del secondo, altro non era – come, del resto, si evince dal senso etimologico della parola – che un esperto conoscitore delle discipline giuridiche, il quale, oltre alla succeduta funzione respondente, impartiva lezioni di diritto¹⁴ e prestava attività

Storia del diritto romano, IX ed., Roma-Bari, 2003; F. ARCARIA e O. LICANDRO, *Diritto Romano: I – Storia costituzionale di Roma*, Giappichelli, Torino, 2014.

⁹ Cfr. M. BRETONE, *Storia*, cit., 110-111.

¹⁰ In tal senso si veda F. ARCARIA e O. LICANDRO, *Diritto*, cit., 102.

¹¹ Cfr. LIVIO, 9. 46. 5., il quale scriveva «*ius civile repositum in penetralibus pontificum*».

¹² A. SCHIAVONE, *Storia*, cit., 28.

¹³ Interessante notare come in età classica e repubblicana i termini “*iureconsulti*”, “*iurisperiti*” e “*iurisprudentes*” erano utilizzati in maniera indistinta.

¹⁴ In tal senso si veda C. CORBO, *La figura*, cit., 3, la quale spiega che «In origine, i professori di diritto s'identificavano con i giureconsulti che nelle proprie case, frequentate spesso da numerosi ascoltatori, elar-

JUS CIVILE



di consulenza per la somministrazione di pareri aventi a oggetto questioni tanto di carattere sostanziale quanto di matrice processuale. Più nel dettaglio, i giureconsulti, al di fuori del primario compito di *respondere*, esercitavano anche altre due attività, vale a dire il *cavere* e l'*agere*: la prima consisteva nel fornire collaborazione giuridica ai privati cittadini al fine di evitare che la conclusione di negozi contrassegnati da un rigido formalismo sfociasse nella nullità dell'atto medesimo per mancanza di un requisito essenziale richiesto; la seconda, invece, comprendeva l'attività di assistenza processuale che avveniva tramite il suggerimento di consigli su come formulare correttamente la domanda in giudizio e, più in generale, su come imbastire e condurre la strategia difensiva¹⁵.

Il tutto avveniva tramite un peculiare procedimento inferenziale di natura induttiva, ovvero attraverso un ragionamento di tipo logico procedente dal particolare (studio del singolo caso) al generale (individuazione della regola universale).

Avvocato, invece, inizialmente identificato nell'antico *patronus*, era chi, come il timoniere di una nave in mezzo alle onde, guidava attore e convenuto nei meandri del giudizio avvalendosi dell'influente *ars rhetorica* – cioè quella pratica discorsiva tendente alla persuasione – al fine di ottenere il consenso dei giudici e assicurare la migliore tutela alla posizione dell'assistito¹⁶.

Importa, inoltre, evidenziare che la difesa si caratterizzava agli esordi per il carattere gratuito della prestazione, stante il suo inquadramento quale attività posta al servizio della generalità dei consociati, che, per contraccambiare l'accondiscesa protezione, offrivano spontaneamente omaggi e regalie a titolo di gratitudine e riconoscenza.

givano consigli giuridici dettati dalla conoscenza derivante dalla loro profonda esperienza di cultori di diritto».

¹⁵ *Ibidem*. L'A. osserva come «[...] i giureconsulti non si limitavano, tuttavia, a pronunciare *responsa*, essi si dedicavano anche ad altre due attività, il *cavere* e l'*agere*. Con il verbo *cavere* (consigliare) si indicava la collaborazione [...] ai cittadini per il compimento di atti negoziali particolarmente complessi che richiedevano una specifica conoscenza giuridica. L'attività dell'*agere* (apprestare l'*actio*) consisteva, invece, nel dare risposte in tema di azioni processuali, nell'elargire consigli riguardo al miglior modo di proporre la domanda giudiziale e, dunque, di impostare la linea difensiva del processo».

¹⁶ Sul punto, tuttavia, non può farsi a meno di notare come cospicua letteratura abbia gettato un'aura parecchio negativa attorno alla figura dell'avvocato. A tal riguardo si veda per tutti lo scritto di M. LA TORRE, *Deontologia*, cit., 102, in cui l'A., dopo aver riportato il pensiero di celebri scrittori latini, fa notare come «L'artificio, la seduzione, la manipolazione, soprattutto la sensazione di poter disporre a proprio piacimento dell'opinione e della volontà del pubblico, sono la vera gioia dell'oratore e dell'avvocato. La "causa giusta", la morale, [...], non giocano ruolo alcuno». In tal senso P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, Milano, 1999, 84, sosteneva che «Terribile per l'avvocato, che cento volte nelle perorazioni delle sue arringhe ha finto la commozione con quegli accenti tremuli nei quali l'esperto orecchio del giudice scopre subito l'artificio, accorgersi, quel giorno in cui nel difendere un innocente si commuove sul serio fino alle lacrime, che i giudici diffidenti non gli credono più».

JUS CIVILE



Senza avventurarsi oltre nell'intricato campo della storia, ai nostri fini è sufficiente ricordare che con lo scorrere dei secoli quella dell'avvocato divenne gradualmente una vera e propria professione con conseguente radicamento nella prassi della pretesa, a prescindere dall'esito della causa, della corresponsione di un onorario per il lavoro svolto¹⁷ e ciò in ragione del fatto che si è inteso qualificare l'obbligazione assunta dall'avvocato come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il legale s'impegna non già a conseguire il fine richiesto dal proprio assistito, ma, al contrario, a compiere tutta una serie di operazioni tecniche volte al raggiungimento del fine medesimo.

3. – Prima ancora di penetrare nel cuore dell'argomentazione, ritengo giusto precisare che la sopracitata distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato¹⁸, a differenza di qualche altro codice (come il B.G.B. germanico), non è espressamente prevista nell'ordinamento italiano: tale *summa divisio*¹⁹ proviene, infatti, dall'esperienza giuridica d'oltralpe e la sua importazione nel nostro Paese si deve a un noto giurista trentino²⁰, che, nel corso dei suoi studi, è giunto a criticare siffatta ripartizione affermando che «in qualunque obbligazione il bene dovuto è qualche cosa oltre l'atto del debitore. Sennonché, nelle obbligazioni c.d. di “mezzi” (o di diligenza) l'oggetto del diritto di credito non è senz'altro una certa modificazione o la conservazione della situazione-presupposto del rapporto, e quindi l'effettivo soddisfacimento dell'interesse primario del creditore, ma soltanto la produzione di una serie più o meno ampia di mutamenti intermedi ai quali è condizionata la possibilità di tale soddisfacimento. Ciò che si attende dal debitore, affinché l'obbligazione possa dirsi adempiuta, è un comportamento idoneo a dare principio ad un processo di mu-

¹⁷ Secondo recente giurisprudenza di legittimità l'avvocato ha diritto al riconoscimento del proprio compenso professionale anche quando, pur in assenza di un formale incarico di assistenza in giudizio, abbia «impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali» nell'interesse del cliente. In tal senso si veda Cass., Sez. IV-2, ordinanza, 27 ottobre 2014, n. 22737, in www.altalex.com.

¹⁸ Per un'approfondita disamina sul punto si veda U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, Milano, 1991, 137; S. TRIVELLONI, *Obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Enc. giur. agg.*, XV, 2007; M. FRANZONI, *Obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Le obbligazioni*, I, *L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, Torino, 2004, 1339 ss.; M. C. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Milano, 1991, 71 ss.; E. CARBONE, *Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione*, Torino, 2007, 82; P. RESCIGNO, voce “*Obbligazioni (diritto privato), a) Nozioni generali*”, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 190 ss.

¹⁹ R. DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, I, *Sources des obligations*, V, Paris, 1925, n. 1237, 538 ss.

²⁰ Il riferimento è a L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 189.



tamento (o di conservazione), l'esito del quale dipende peraltro da condizioni ulteriori, estranee alla sfera del vincolo».

Di questo avviso è anche la giurisprudenza che, sin dagli inizi del ventunesimo secolo, si è ormai assestata nel ritenere superata la teorica della ripartizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, reputando trattarsi «[...] di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandata, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento»²¹. Tale convincimento, seppur sul versante medico, ha, poi, trovato puntuale conferma nella nota pronuncia n. 577 dell'11 gennaio 2008, in occasione della quale la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha ribadito che «la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata»²². Sulla scorta di quanto illustrato, si può, quindi, ricavare che l'avvocato, per andare esente da responsabilità e obbligo di risarcimento dei danni che siano diretta e immediata conseguenza del suo inadempimento, deve – attraverso il diligente²³ svolgimento dell'incarico affidatogli – fornire al cliente solamente quei cosiddetti risultati “intermedi” che rientrino nella propria sfera di controllo o di competenza, al sorgere dei quali l'obbligazione professionale si configura senz'altro come adempiuta²⁴.

Ora, arrivando al nocciolo della questione, quello che qui m'interessa rilevare è che il

²¹ Cfr. Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 1824 ss., con nota di M. GORGONI, *Le conseguenze di un intervento chirurgico rivelatosi inutile*. Sul superamento della summenzionata dicotomia si veda, ancora prima, Cass., Sez. Un., 2005, n. 15781, in *Europa dir. priv.*, 761 ss., con nota di A. NICOLUSSI, *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi*, la quale annunciava che la bipartizione tra obbligazione di mezzi e di risultato «non è immune da profili problematici», in quanto «in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile».

²² Cfr. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Resp. civ. prev.*, 2008, con nota di M. GORGONI, *Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi/di risultato*.

²³ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 2000, n. 10431, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce *Professioni intellettuali*, n. 185, secondo la quale «[...] la diligenza esigibile dall'avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie».

²⁴ Cfr. R. PLENTEDA, *La responsabilità*, cit., 5, il quale, citando il noto brocardo latino «*habeant sua sidera lites*», rileva come «l'esito di una lite giudiziaria è imprevedibile, è scritto soltanto nelle stelle. Questo perché il risultato di un processo, anche quello apparentemente più scontato, dipende da una serie variabile e mai predefinita di fattori, molti dei quali irripetibili e imponderabili ed estranei alla sfera di controllo dell'avvocato, assolutamente indipendenti dalla sua volontà».



perseguimento di tali risultati prodromici all'eventuale soddisfacimento dell'interesse creditorio potrebbe essere potenzialmente compromesso dalla poca chiarezza e sinteticità degli atti difensivi, oramai sempre più spesso contraddistinti da un tasso di ampollosità talmente pregnante da rappresentare una specie di spada di Damocle che pende sul capo degli odierni difensori. Oggigiorno, infatti, non è infrequente che il giudice s'imbatta in scritti poco comprensibili, oltremodo prolissi e che non colgono sufficientemente nel segno a causa di inutili e sovrabbondanti ornamenti linguistici che finiscono per non assolvere la primaria funzione cui tali scritti sono destinati, ovverosia convincere l'organo decidente delle ragioni del proprio assistito²⁵.

A questo punto, mi permetto di scomodare Piero Fiorelli, il quale fa notare come l'eccessivo utilizzo di tecnicismi mostra «il desiderio inespresso di farsi passare per frequentatori d'un circolo riservato ed esclusivo, di darsi così agli occhi dei profani l'aria di iniziati a riti misteriosi [...], il desiderio sottointeso d'osservare nel linguaggio lo stile della casta in cui sono felicemente introdotti»²⁶.

E così accade sovente che il giudice, anziché essere facilitato nella comprensione del materiale conoscitivo posto alla sua attenzione, si trovi costretto a filtrare e decifrare, mediante un procedimento di tipo ermeneutico, una spropositata mole di argomentazioni difensive che, oltre a violare palesemente i principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo, pregiudicano inevitabilmente gli interessi del patrocinato. Bisognerebbe, allora, tenere a mente l'insegnamento di Federigo Bambi, secondo cui chiunque si appresti a scrivere del diritto «[...] dovrebbe essere sintetico e conciso, duttile e flessibile, e dunque deontologicamente leale: impegnato cioè nello sforzo di rendere il suo scrivere efficace e comprensibile a tutti i destinatari, diretti e indiretti»²⁷. A tal fine, egli reputa che, «sulla falsariga di quanto avviene di fronte a certe

²⁵ A questo proposito si veda A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, Giuffrè, 1987, 125, secondo cui la lingua «non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto s'introduce di soppiatto. Essa è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini».

²⁶ P. FIORELLI, *Paradossi d'un linguaggio legale in crisi*, in *L'italiano giuridico che cambia: Atti del convegno: Firenze, Villa Medicea di Castello, 1° ottobre 2010*, a cura di B. POZZO e F. BAMBI, Accademia della Crusca, 2012, 231. In tal senso si veda anche B. SAZZINI, *La giurisdizione e l'avvocato. Lo specchio e il suo riflesso: da Biancaneve a Dorian Gray*, in www.associazionenazionaleforense.it, 7, secondo cui «L'avvocatura si riflette nello specchio e si attende di essere definita "la più bella del reame", mentre, nella realtà, come nel ritratto di Dorian Gray la vera immagine rimanda a una faccia vecchia, ferita e in lenta decomposizione».

²⁷ F. BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, XLVII, 2018, 51. In questa direzione si veda anche V. SCIALOJA, *Diritto*

JUS CIVILE



corti anglosassoni ed europee, l'ideale sembra proprio quello di mettere lo scrittore di cose giuridiche in una gabbia fatta di un numero predeterminato di battute e di righe, tassativamente da non superare a pena delle più severe sanzioni (che tanto...perlopiù colpiscono il cliente)»²⁸.

Ciò detto, se problemi di asciuttezza e sobrietà degli atti difensivi emergono già durante le prime fasi del giudizio, gli stessi si mostrano in termini ancor più evidenti in grado d'impugnazione, sede in cui l'avvocato pare ossessionato dalla ricerca di un'estenuante verbosità che rischia – e di solito accade – di incappare nella sanzione dell'inammissibilità.

In tal senso merita menzione la nota pronuncia n. 21297 del 20 ottobre 2016 della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla difesa della ricorrente siccome redatto «con una alluvionale riproposizione di stralci di atti processuali e documenti», evidenziando che «la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, [...], non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale»²⁹.

Si riscontrano, peraltro, diversi precedenti in tal senso: si pensi ad esempio alla sentenza della Cassazione n. 17447 del 12 ottobre 2012, la quale ha statuito che «Il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalità grafica viola il precepto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l'esposizione som-

pratico e diritto teorico, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 942, secondo cui «il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro», mentre «tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto».

²⁸ F. BAMBI, *Per un breviario*, cit., 48.

²⁹ Cfr. Cass., Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297, in www.ilfogliodelconsiglio.it, la quale afferma testualmente che «Il principio di sinteticità degli atti processuali [...] è stato tuttavia introdotto nell'ordinamento processuale con l'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104/110, alla cui stregua, "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica". Tale disposizione esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'art. 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».



maria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo»³⁰, così come alla sentenza n. 11199 del 4 luglio 2012, in occasione della quale i giudici di legittimità hanno precisato che «particolare ampiezza degli atti di parte [...] non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio, [...] e si risolve in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza, infarcita di continui e ripetuti assemblaggi e trascrizioni degli atti defensionali, delle sentenze dei gradi di merito, delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e dei suoi allegati planimetrici»³¹.

Come se non bastasse, mi viene da aggiungere che la stesura di un atto oscuro e ridondante potrebbe persino integrare gli estremi di un abuso del processo, da intendersi – si badi – non nel senso privatistico di un utilizzo distorto e patologico dello strumento processuale, quanto piuttosto nel significato pubblicistico di una condotta destinata, in spregio alle regole di collaborazione e cooperazione poste a presidio di una celere definizione della controversia, a ingolfare inopportuna maniera la macchina giudiziaria. Quanto detto, senza fare voli pindarici, potrebbe trovare positivo ancoraggio nell'analoga impostazione seguita nel contenzioso amministrativo, nell'ambito del quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, cod. proc. amm. e 96, terzo comma, cod. proc. civ., la violazione dei canoni comportamentali di sinteticità e chiarezza degli atti processuali è sanzionabile con la condanna al pagamento di un indennizzo.

4. – Tirando le somme del discorso, credo personalmente che l'avvocato, al fine di arginare il pericolo dell'incontinenza espositiva, dovrebbe sottoporre i propri scritti – una volta ultimati – al vaglio del cosiddetto rasoio di Ockham³², vale a dire quel principio metodologico di stampo scientifico che, prendendo le mosse dal noto brocardo latino

³⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 17447, in *www.personaedanno.it*, *Il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione*, 2013.

³¹ Cfr. Cass., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199, in *ilcaso.it*, Sez. *Giurisprudenza*, 9686, 2013.

³² Ci si riferisce al principio elaborato nel XIV secolo dal filosofo e teologo inglese Guglielmo d'Ockham, secondo cui è necessario eliminare i passaggi che sono considerati in più – poiché non strettamente necessari – all'interno di una fase di studio, di ricerca o d'indagine, nel senso che bisogna ridurre gli elementi che completano un qualsiasi itinerario logico-argomentativo al minor numero possibile.

JUS CIVILE



«*entia multiplicanda non sunt praeter necessitatem*» (ovverosia è inutile moltiplicare gli enti oltre il necessario), postula che a parità di fattori la spiegazione più semplice è quella da preferire. Detto in altri termini, l'avvocato dovrebbe metaforicamente eliminare con tagli di lama i pezzi dell'atto che altro non fanno se non pleonasticamente ostacolare – a scapito del cliente – la complessiva cognizione dello scritto e delle relative domande ed eccezioni ivi contenute, posto che meno estesa e nebulosa è la strategia discorsiva del difensore, maggiori saranno le probabilità di persuadere il giudice in merito alla fondatezza della tesi propugnata.

Ragionando in questa prospettiva, il cliente, pur non essendo un esperto munito di particolari cognizioni tecniche, sarebbe senz'altro in grado di rendersi conto se i suoi interessi appaiano concretamente salvaguardati e il legale abbia fatto buon governo del suo incarico, smettendo così di esercitare un ruolo meramente passivo e secondario ed essere attivamente coinvolto fin da subito nella costruzione dell'impianto difensivo, non potendo, di conseguenza, dolersi con l'avvocato dell'esito infausto del giudizio.

Un simile approccio trova, peraltro, sostegno nella teoria dei giochi cooperativi³³, ovverosia quello studio di tipo matematico che analizza le situazioni in cui vi sono interazioni tra due o più soggetti (detti giocatori), i quali, al fine di ottenere il massimo guadagno individuale calcolato in termini di utilità, si associano preventivamente accordandosi circa la strategia da adottare secondo regole prestabilite e vincolanti. Quello di “alleanza” dovrebbe, quindi, essere considerato il concetto chiave che consentirebbe di mettere in luce il valore fondamentale della mutua cooperazione che deve sussistere all'interno del rapporto intercorrente tra il cliente e l'avvocato, giacché il formarsi di coalizioni permetterebbe a ciascuno dei predetti giocatori di organizzare e coordinare le proprie energie in vista di un obiettivo comune rappresentato dal vincere la causa.

Possiamo dunque concludere, rispondendo alla domanda iniziale dalla quale eravamo partiti, che l'avvocato, come rilevava già nel 1935 Piero Calamandrei nel suo felicissimo *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (libro che chiunque si appresti a esercitare la professione dovrebbe prima aver letto almeno una volta), altro non dovrebbe essere se non quello «utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza colla sua invadente persona-

³³ Il riferimento è alla nota teoria elaborata nel 1944 dal matematico John von Neumann e dall'economista Oskar Morgenstern e in seguito approfondita dallo statunitense John Forbes Nash Jr., premio Nobel per l'economia nel 1994.

JUS CIVILE



lità, che non annoia i giudici colla sua prolissità e non li mette in sospetto colla sua sottigliezza».

ABSTRACT – The paper focuses on one of the causes of the decline of the lawyer's activity: the lack of clarity and brevity of the defensive acts. Starting from the development of the profession, from the ancient Roman law, the essay analyzes one of the aspects that adversely affect the interests of the client and the overall efficiency of the justice system. In the conclusions, we will try to provide a solution that can guide the professional to a clearer and concise drafting of his writings.